

**DETERMINA A CONTRARRE**  
**ART. 32 D.LGS. 50/2016**

<b>OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE</b>	Fornitura di dispositivi di firma digitale, lettori di smartcard e servizi per l'emissione di certificati qualificati
<b>CODICE IDENTIFICATIVO</b>	Rda Consip n. 51294
<b>BENEFICIARIO</b>	Sogei
<b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA</b>	Affidamento diretto su MEPA (ex art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 ed ex art. 36 comma 6 d.lgs. 50/2016)
<b>IMPORTO MASSIMO STIMATO</b>	€ 37.000,00
<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>	72 mesi
<b>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</b>	Assenza motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016
<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	Non applicabile
<b>SUDDIVISIONE IN LOTTI</b>	No
<b>MOTIVAZIONI</b>	<p>Sogei e Agenzia delle Dogane, nell'ambito delle proprie attività di servizi di firma elettronica qualificata, hanno l'esigenza di continuare ad erogare i servizi rivolti al proprio personale. Attualmente sono coinvolti circa una decina di progetti di importanza fondamentale sia per Sogei che per Dogane. Si citano tra queste la PEC di Sogei, il sistema documentale, il protocollo, la Conservazione Sostitutiva, la gestione del workflow di firma della documentazione di Sogei, SICOGE, ecc. Tali progetti erogano il servizio di firma elettronica qualificata tramite un'interfaccia "web based" integrata con l'utilizzo della firma digitale tramite smartcard. La funzionalità viene offerta tramite l'utilizzo di un middleware fornito da una terza parte, installato presso la postazione di lavoro dell'utente, che comunica con la relativa parte server erogata dal processo web. La smartcard viene quindi riconosciuta dal sistema software sopra descritto dal valore del segnale di reset (ATR) che ogni distinta smartcard fornisce quando viene attivata: tramite questo valore il software, tramite opportuno file di configurazione di utilizzo, è in grado di riconoscere la libreria di funzionamento della smartcard stessa (driver) per poter eseguire i comandi di firma elettronica qualificata. Sogei ha iniziato da tempo la sostituzione dell'utilizzo della firma digitale tramite smartcard con un analogo meccanismo meglio conosciuto come "firma remota" il quale presenta tutta una serie di facilitazioni sia verso l'utente utilizzatore che verso la gestione ottimale della stazione di lavoro di tipo personal computer (non necessita l'installazione dei driver della smartcard, non necessità di lettore di smartcard, non ci sono problemi di incompatibilità hardware/software con altre installazioni di driver di altre smartcard differenti, ecc..) rispetto alla firma erogata tramite smartcard.</p>

	<p>Stante quanto sopra, qualora cambiasse il fornitore, dovrebbe essere di conseguenza adeguato il software di tutte le applicazioni esistenti, già sviluppate da Sogei, secondo i meccanismi del nuovo certificatore. In particolare, data la forte integrazione tra il middleware utilizzato e le soluzioni offerte all’Agenzia delle Dogane e per Sogei stessa, anche tale middleware dovrebbe essere modificato in maniera consistente per potersi adattare alla nuova soluzione. Inoltre, la sostituzione del fornitore, implicherebbe criticità organizzative non di poco conto, legate alla fase di gestione delle richieste dei kit di firma da destinare agli utenti. Ci si riferisce in particolare alla contrattualistica che ogni organizzazione dovrebbe firmare per poter essere un Centro di Registrazione Locale (CDRL) per il certificatore accreditato e gli operatori di registrazione che dovrebbero essere formati ex novo per le nuove procedure richieste. In particolare si potrebbero verificare casi in cui, per espletare le operazioni di riconoscimento degli utenti, questi debbano spostarsi di sede per recarsi presso il personale designato alle operazioni di riconoscimento “de visu” per la propria organizzazione. Tale spostamento di persone potrebbe essere problematico a causa della distanza che gli utenti potrebbero dover percorrere. Non ultimo il fatto che l’attuale fornitore ha dimostrato di poter fornire un servizio più che adeguato e sempre caratterizzato da evidente puntualità di supporto e manifestando inoltre il massimo rispetto delle performance richieste. A ciò si deve necessariamente aggiungere il fatto che un passaggio ad altro fornitore comporterebbe un inevitabile aumento dei costi a causa dell’altrettanto inevitabile aumento delle tariffe di mercato. In relazione alla durata del contratto si evidenzia che, a causa della indisponibilità di strumenti di acquisto Consip in grado di soddisfare l’esigenza nel breve periodo, Sogei ha la necessità di garantire la continuità contrattuale per un periodo di 36 mesi, durante questo periodo Sogei potrà richiedere l’emissione dei certificati digitali necessari alle attività di cui sopra. L’Agenzia delle Dogane ha richiesto esplicitamente che la durata dei certificati di firma emessi debba essere almeno pari a 36 mesi (possibilmente anche di durata superiore) al fine di ridurre notevolmente l’incombenza organizzativa e amministrativa dovuta alle più frequenti operazioni di rinnovo del certificato di durata annuale rispetto al certificato di durata triennale come richiesto. La validità di ciascuno dei certificati, emessi durante la vigenza contrattuale, unitamente alla relativa manutenzione, è richiesta in misura pari a 36 mesi a decorrere dalla rispettiva emissione. Al fine di eseguire le proprie attività sopra riportate, Sogei ha rilevato che, ad oggi, solo la soluzione di firma remota fornita da Infocert possiede tutte le caratteristiche necessarie a soddisfare le esigenze sopra delineate. Ciò nonostante Sogei si impegna ad effettuare costantemente uno scouting di mercato sulle soluzioni oggetto di questa fornitura ed a valutare tempestivamente tutte le soluzioni alternative che si dovessero rendere disponibili al fine di offrire a se e ai propri clienti servizi efficaci ma anche evoluti.</p>	
<b>NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO</b>	Infocert S.p.A.	
<b>ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO</b>	Contratto standard Sogei	
<b>DEROGHE AL BANDO TIPO</b>	Non applicabile	
<b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>	<p>Il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Tosques, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016. Il responsabile individuato ai sensi dell’art. 1 comma 1 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile della Divisione Sourcing Operation, che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali.</p>	
<b>FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE DETERMINA E DATA</b>	Gianandrea Greco (Responsabile Divisione Sourcing Operation)	Vale la data della firma digitale del documento

**Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate**